



C O M U N E D I T R A P P E T O
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N. 07 DEL 09-02-2026

Oggetto: **Ordinanza su misure straordinarie nelle date 14 e 17 febbraio 2026 – Applicazione di misure di sicurezza per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica e del patrimonio.**

IL SINDACO

Considerato che nel periodo del Carnevale trappetese si svolgeranno le seguenti manifestazioni:

- in data 14 febbraio 2026 dalle ore 15:30 alle ore 24:00 in Piazza Falcone e Borsellino (attività di animazione ludico ricreativa a cura della Pro Loco "Trappetum Cannamelarum e a seguire spettacolo musicale "Radio Time");

- in data 17 febbraio 2026 dalle ore 15:30 alle ore 24:00 in Piazza Falcone e Borsellino (attività di animazione ludico ricreativa con DJ set) e per le vie del paese (sfilata di carri allegorici lungo Via S. Vitale, Via XXIV Giugno, Via Trieste, Via Fiume, con arrivo in Piazza Falcone e Borsellino);

Rilevato che l'atmosfera ludica tipica del Carnevale potrebbe ingenerare comportamenti incontrollati soprattutto se favoriti dal consumo di bevande alcoliche;

Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il perpetrarsi di simili atti sia quello di vietare il trasporto di bevande alcoliche o analcoliche contenute in recipienti di metallo dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del 14 e del 17 febbraio 2026;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, e 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.).

ORDINA

Dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del 14 e 17 febbraio 2026:

E' fatto divieto per tutti gli esercizi commerciali ubicati nel centro abitato la vendita con asporto di qualunque bevanda, alcolica, superalcolica o analcolica che sia contenuta in recipienti di vetro e/o metallo; è comunque consentita la vendita delle suddette bevande con consumo sul posto ed esclusivamente in contenitori di materiale plastico;

ORDINA ALTRESI'

1. Che la Polizia Municipale e tutte le altre forze dell'ordine assicurino il rispetto della presente ordinanza mediante appositi controlli;

3. Che in caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applichino le sanzioni previste all'art. 50 comma 7-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è prevista una sanzione che va da € 250,00 a € 500,00

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune;
- Che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Palermo, alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di Trappeto e al Commissario della Polizia di Stato di Partinico;
- Che il presente atto venga reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.trappeto.pa.it e notificato alle attività commerciali;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
Santo Cosentino

